

# STATUTO

## ART. 1

### NATURA GIURIDICA – TERRITORIO E SEDE

1. *L'Ambito territoriale di caccia è una struttura di tipo associativo, senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi che persegue nella programmazione dell'esercizio venatorio e della gestione della fauna selvatica, su un territorio delimitato dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.*
2. *In conformazione alle conterminazioni indicate dalle cartografie costituenti il Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con L.R. 27/06/96 n. 17 è istituito l'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 1 denominato VICENZA NORD, costituito dall'intero territorio dei seguenti comuni:*

1	ALTISSIMO	18	GAMBUGLIANO	35	ROSA'
2	ARZIGNANO	19	ISOLA VICENTINA	36	ROSSANO
3	BREGANZE	20	MALO	37	SALCEDO
4	BRESSANVIDO	21	MARANO	38	SANDRIGO
5	BROGLIANO	22	MASON	39	S. PIETRO MUSSOLINO
6	CALDOGNO	23	MOLVENA	40	S. VITO LEGUZZANO
7	CARRE'	24	MONTECCHIO PREC.	41	SARCEDO
8	CARTIGLIANO	25	MONTE DI MALO	42	SCHIAVON
9	CASSOLA	26	MONTEVIALE	43	SOVIZZO
10	CASTELGOMBERTO	27	MONTICELLO C/OTTO	44	TEZZE SUL BRENTA
11	CHIAMPO	28	MONTORSO	45	THIENE
12	CHIUPPANO	29	MUSSOLENTE	46	TORREBELVICINO
13	CORNEDO	30	NOGAROLE	47	TRISSINO
14	COSTABISSARA	31	NOVE	48	VILLAVERLA
15	CREAZZO	32	PIANEZZE	49	ZANE'
16	DUEVILLE	33	POZZOLEONE	50	ZERMEGHEDO
17	FARA	34	ROMANO D'EZZELL.	51	ZUGLIANO

*nonché dalle porzioni di territorio comunale comprese fra i confini della Zona Alpi e i confini dell'ATC n. 2 VI SUD dei seguenti comuni:*

*ALTAVILLA, BASSANO DEL GRAPPA, BOLZANO VICENTINO, CALTRANO, GAMBELLARA, LUGO DI VICENZA, MAROSTICA, MONTEBELLO, MONTECCHIO MAGGIORE, PIOVENE ROCCHETTE, SANTORSO, SCHIO, VALDAGNO, VICENZA.*

- 3 *La sede legale e operativa è stabilita nel comune di Isola Vicentina, Piazza Marconi, 16 (Variazione sede legale e operativa: Via A. Maganza, 52 - 36030 Montecchio Precalcino – Tel 0445 864326).*

## ART: 2

### ORGANI DELL'AMBITO

1. Sono organi dell'Ambito:
  - a) *il Presidente;*
  - b) *il Comitato Direttivo;*

- c) *l'Assemblea dei Soci;*
- d) *il Collegio dei Revisori dei Conti.*

### **ART. 3**

#### *DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO*

1. *I componenti degli organi dell'Ambito rimangono in carica per il periodo di validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale, dal momento del loro insediamento.*

### **ART. 4**

#### *COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE*

1. *Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo.*
2. *Al Presidente spetta:*
  - a) *la legale rappresentanza dell'Ambito;*
  - b) *convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei Soci;*
  - c) *assicurare l'osservanza delle norme di Legge, dei Regolamenti Regionali e Provinciali e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Ambito;*
  - d) *decidere in caso di necessità ed urgenza sulle materie di competenza del Comitato e dell'Assemblea, con decisioni che in tal modo assunte, sono ratificate dall'organo competente nella prima riunione successiva.*
3. *In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.*
4. *Nel caso di dimissioni o di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.*

### **ART. 5**

#### *COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO*

1. *Il Comitato Direttivo viene nominato dalla Provincia, ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della Legge Regionale 9 Dicembre 1993 n. 50, ed è composto da:*
  - a) *tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;*
  - b) *tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
  - c) *due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;*
  - d) *due rappresentanti della Provincia, esperti in materia di programmazione faunistica venatoria.*

- 2 *Il Comitato elegge il Presidente da scegliere tra i membri di cui alla lettera a) del comma 1, il Vicepresidente ed il Segretario.*
- 3 *Il Comitato Direttivo promuove ed organizza attività di ricognizione delle risorse ambientali della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvede all'attribuzione degli incentivi, anche finanziari, ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:*
  - a) *la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza;*
  - b) *le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto sui terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia;*
  - c) *il ripristino di zone umide e dei fossati;*
  - d) *la differenziazione delle colture;*
  - e) *la messa a dimora di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed alimentazione della fauna selvatica;*
  - f) *la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;*
  - g) *le tabellazioni, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamenti da parte della fauna selvatica, l'alimentazione di soccorso degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ricovero ed ambientamento degli animali selvatici.*

4 *Al Comitato Direttivo spetta:*

- a) *ammettere all'Ambito, mediante delibera motivata, un numero di cacciatori superiori a quello stabilito dal titolo IV del Regolamento di attuazione del Piano, sussistendo le condizioni di cui al comma 8 dell'art. 14 della Legge 157/92;*
- b) *determinare le quote associative annuali dovute dai soci, tenuto presente quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'art. 21 e comma 4 dell'art. 41 della L.R. 50/93, che dovranno essere versate entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno sul CCP n. 96642293 intestato all'ATC 1 VI NORD, Via Maganza 52 – 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI);*
- c) *la quota associativa annuale può variare di anno in anno in base al fondo cassa e al fabbisogno dell'Ambito;*
- d) *delimitare con tabelle esenti da tasse, ai sensi dell'art. 21 comma 15 della Legge Regionale 50/93, secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, i confini dell'Ambito e le eventuali aree escluse dalla caccia istituite all'interno dell'Ambito stesso;*
- e) *trasmettere alla Provincia entro il 31 Marzo di ogni anno, il programma delle attività che si intendono svolgere;*
- f) *predisporre il Bilancio di previsione ed il Rendiconto da presentare all'Assemblea dei Soci;*
- g) *deliberare l'esclusione, il recesso, la sospensione temporanea o la decadenza motivata dalla qualifica di socio;*
- h) *stipulare tutti gli atti e i contratti attinenti alle attività sociali;*
- i) *determinare il compenso da corrispondere ai Revisori dei Conti;*
- j) *scrivere nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Provincia all'Ambito;*
- m) *curare la raccolta dei tesserini regionali da trasmettere alla provincia entro il 31 Marzo di ogni anno;*
- n) *provvedere ai ripopolamenti ed alle immissioni di fauna selvatica;*
- o) *accordare permessi giornalieri di ospite a cacciatori iscritti ad altri Ambiti, ai sensi del Regolamento di attuazione;*
- p) *stabilire le modalità per l'esercizio del volontariato;*
- q) *determinare l'ammontare dei contributi da erogare per il risarcimento dei danni recati alle produzioni agricole di fauna selvatica e dall'esercizio di attività venatoria.*

5. *Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.*
6. *La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, portata a conoscenza dei suoi componenti con mezzi idonei, almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.*
7. *le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.*
8. *Per i componenti del Comitato Direttivo non deve essere previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei compiti inerenti alla carica secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.*

## **ART. 6**

### **DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI E COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. *L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascun Ambito dalla Provincia territorialmente competente.*
2. *L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice-presidente.*
3. *All'Assemblea spetta:*
  - a) *approvare lo statuto dell'Ambito;*
  - b) *deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;*
  - c) *nominare il collegio dei Revisori dei Conti;*
  - d) *approvare i Bilanci preventivi e consuntivi;*
  - e) *determinare le modalità per il rimborso delle spese in denaro sostenute annualmente e definire le prestazioni d'opera o dei servizi dovuti dai soci per l'attività dell'Ambito;*
  - f) *nominare i cinque rappresentanti dei cacciatori soci dell'Ambito ATC 1 VI NORD, in virtù dell'art. 21 comma 6 della L. R. n. 50/93.*
4. *L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, di cui una almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio venatorio. E' altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti.*
5. *La convocazione è fatta mediante comunicazione da affiggere all'albo delle sede almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione*
6. *Ogni socio può rappresentare, mediante apposita delega scritta, non più di due soci non partecipanti. Per la validità delle adunanze in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere*

*almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti presenti sia superiore a quello dei voti espressi.*

## **ART. 7**

### **FACOLTA', COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da tre sostituti. Il Presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti.*
- 2. Al Collegio spetta:*
  - b) redigere la Relazione di Bilancio preventivo;*
  - c) redigere la Relazione del Rendiconto finanziario;*
  - d) controllare l'attività ed i movimenti di cassa almeno una volta ogni tre mesi accertando che le spese siano suffragate da regolari deliberazioni dell'organo competente.*
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.*
- 4. In qualsiasi momento i Revisori dei Conti, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.*
- 5. Il Revisore che senza giustificato motivo manchi a due riunioni del Collegio, decade dall'incarico.*
- 6. Delle riunioni del Collegio viene redatto su apposito registro un verbale, sottoscritto dai presenti.*
- 7. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.*
- 8. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'Ambito chiede l'immediata convocazione del Comitato Direttivo e persistendo le irregolarità informa immediatamente il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza.*
- 9. Ai Revisori dei Conti viene corrisposto un compenso annuo determinato dal Comitato Direttivo in base alle prestazioni e alle tabelle professionali.*

## **ART. 8**

### **ATTRIBUZIONI, FUNZIONI E COMPITI DEL SEGRETARIO**

- 1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo nell'ambito dello stesso.*
- 2. Sono suoi compiti:*
  - a) la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soci;*

- b) *la gestione contabile dell'Ambito;*
- c) *redigere i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono posti all'approvazione nella successiva seduta.*

## **ART. 9**

### **ASSEGNAZIONE ALL'AMBITO DEI SOCI**

- 3. *I soci dell'Ambito sono assegnati dalla Provincia ed hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività dell'Ambito a cui appartengono.*
- 4. *La qualifica di socio si perde per recesso, sospensione temporanea, esclusione o per causa di morte.*
- 5. *Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze o inosservanze, la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte e lettera raccomandata del Comitato. All'interessato è data facoltà di ricorrere entro dieci giorni dalla data della comunicazione al Presidente della Provincia.*
- 6. *I soci che vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata, od agli eventuali conferimenti di cui alla lettera f) comma 4 dell'art. 5.*
- 7. *Al socio che rinunci all'Ambito con valida motivazione scritta, sarà rimborsata la quota associativa versata, previa trattenuta delle spese.*

## **ART. 10**

### **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVO - CONTABILI**

- 1. *L'esercizio amministrativo e sociale dell'Ambito va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.*
- 2. *Il Bilancio di previsione è approvato entro il 31 Ottobre.*
- 3. *Il Rendiconto è approvato entro il 28 Febbraio.*
- 4. *Per le attività dell'Ambito è costituito un fondo comune comprensivo:*
  - a) *delle quote associative annuali, di cui alla lettera b), comma 4 dell'art. 5;*
  - b) *dei contributi della Provincia per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano faunistico Venatorio Provinciale;*
  - c) *da eventuali lasciti, donazioni o contribuzioni volontarie di soci.*

## **ART. 11**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 1. *In caso di sopravvenuta impossibilità di funzionamento del Comitato Direttivo dell'Ambito, o in caso di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, il Presidente*

*della Provincia dichiara sciolto il Comitato stesso, nomina un commissario, ed entro tre mesi provvede alla sostituzione del nuovo Comitato.*

- 2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio nell'Ambito, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del relativo Statuto.*
- 3. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, qualora applicabili, valgono le norme del codice civile, le disposizioni previste dalla L. 157/92 e dalla LR 50/93.*
- 4. Il cacciatore iscritto ad un Ambito, può esercitare l'esercizio venatorio da appostamento per la caccia alla selvaggina migratoria, anche in altri Ambiti della Regione, previo il consenso dei relativi organi di gestione, senza pagamento di ulteriori quote, fatta salva la particolare disciplina del territorio lagunare e vallivo.*